

Titolo/Title	Regolamento Generale di applicazione dello Statuto <i>General Regulations enforcing Statutory Provisions</i>
Sigla/Reference	ST-01
Revisione/Revision	03
Data/Date	2012-05-16

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
IL DIRETTORE GENERALE	ASSEMBLEA DEI SOCI	IL PRESIDENTE	2012-05-18

REGOLAMENTO GENERALE **di applicazione dello Statuto ACCREDIA**

PREMESSA

Il Regolamento Generale è redatto in conformità all'Articolo 26 dello Statuto di ACCREDIA, al fine di disciplinare l'applicazione dello Statuto medesimo e, più in generale, stabilire indirizzi e criteri per l'efficace organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione.

Gli Articoli del presente Regolamento si riferiscono alle voci dello Statuto associativo in cui viene fatto esplicito richiamo al Regolamento stesso – nonché ad altre voci per le quali si ritiene utile una migliore precisazione – e vengono elencati nell'ordine in cui dette voci compaiono nello Statuto medesimo. Viene evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto.

L'ammissione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Regolamento, oltre che dello Statuto dell'Associazione.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E MARCHI **(Articolo 1 dello Statuto)**

L'Associazione potrà utilizzare, i loghi ed i nomi degli Organismi di accreditamento che sono confluiti nell'Ente o che ne hanno consentito l'utilizzo, esclusivamente in forma congiunta al logo ed al nome di ACCREDIA.

Al nome di ACCREDIA si accompagnerà l'espressione, in forma abbreviata, "L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO".

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO ED UTILIZZO DI PERSONALE **DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** **(Articolo 2 dello Statuto)**

L'attività di accreditamento si svolge in modo da non entrare in concorrenza con quella svolta dagli Organismi di valutazione della conformità che ricorrono all'accREDITAMENTO, sia volontariamente, che per obbligo in qualunque modo regolamentato dal settore pubblico.

L'impiego di personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, eccezion fatta per i ruoli ricoperti negli Organi dell'Ente, potrà avvenire esclusivamente per l'effettuazione di valutazioni di conformità, quali visite ispettive, esami documentali, et similia, ovvero per l'emissione di pareri, in qualità di esperti competenti nelle materie in cui l'Ente opera.

Fatto salvo quanto disciplinato dalle singole convenzioni o accordi che l'Ente stipulerà con le Pubbliche Amministrazioni interessate, tale impiego non inficia la caratteristica di pubblico dipendente di tali persone e, pertanto, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto della vigente disciplina amministrativo-fiscale. Il pagamento delle prestazioni da esse rese verrà effettuato in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati, a meno che non si usi lo strumento del distacco, o di qualunque altra forma che comporti l'erogazione dei corrispettivi e degli oneri riflessi in favore dell'Amministrazione di appartenenza.

Anche i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono chiamati a sottoscrivere il Codice Etico dell'Ente e gli impegni che ACCREDIA richiede ai propri Collaboratori ed Ispettori, in termini di riservatezza, indipendenza, imparzialità. Essi devono in particolare comunicare, sia all'inizio della prestazione, che con successivi aggiornamenti, di non aver intrattenuto, nei 3 anni precedenti, rapporti in qualità di Consulente o Amministratore con gli Organismi accreditati o accreditandi che vengono da essi valutati.

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE DEI SOCI **(Articoli 5, 6, 7 ed 8 dello Statuto)**

Qualora cambi la struttura del Governo della Repubblica, il titolo di Socio di diritto detenuto da un Ministero Socio di ACCREDIA, viene riconosciuto dall'Assemblea anche al Ministero di nuova istituzione che abbia competenze specifiche in attività oggetto di accreditamento, nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto. Ciò indipendentemente dal fatto che il Ministero di nuova istituzione nasca dalla suddivisione di un Ministero già Socio di diritto di ACCREDIA. Il Ministero interessato può rinunciare a far parte dell'Ente. Se due Ministeri Soci di diritto vengono accorpati, il titolo di Socio di diritto viene trasferito al nuovo Ministero.

Il titolo di Socio promotore non può essere riconosciuto a più Organizzazioni, Società od Enti che appartengono, in un rapporto associativo, societario o di collocazione gerarchica nel sistema amministrativo nazionale, a Soggetti che ricomprendono o costituiscono altri Soci promotori di ACCREDIA.

Eventuali controversie sull'applicazione di tali principi sono rimesse alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria dell'Ente. Il Presidente chiederà un parere preventivo al Collegio Sindacale. I Soci interessati potranno presentare delle memorie agli Organi dell'Ente.

Il medesimo principio, e la medesima procedura, si applicano analogamente nel caso di fusioni, accorpamenti, scissioni o altre modifiche dello status giuridico dei Soci ordinari.

Il rappresentante nel Consiglio Direttivo del Ministero o del Socio promotore non più esistente, decade dalla stessa data dal proprio incarico. Altri Dirigenti, funzionari o rappresentanti, che ricoprono ruoli in altri Organi di ACCREDIA, e segnatamente nel Collegio Sindacale, nei Comitati Settoriali di Accreditamento, nel Comitato per l'Attività di Accreditamento o nel Comitato di Indirizzo e Garanzia, possono viceversa continuare ad esercitare il rispettivo ruolo, fino e non oltre alla scadenza del mandato ricoperto.

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE **(Articolo 11 dello Statuto)**

La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere sottoscritta da persona in grado di rappresentare il Socio. A tal fine, il Presidente dell'Assemblea potrà accettare, per i Ministeri Soci di diritto, deleghe sottoscritte dal Ministro o da funzionario di grado non inferiore a Direttore Generale.

Per le altre tipologie di Soci, oltre che deleghe sottoscritte dal legale rappresentante, il Presidente potrà accettare anche quelle firmate da Dirigenti quali Direttori Generali, Segretari Generali o persone in possesso di mandato specifico (es. delibera dell'Ente, procura speciale, etc.).

ARTICOLO 5 – QUOTE SOCIALI **(Articolo 12 dello Statuto)**

I contributi associativi (quota di ammissione e quota associativa annuale) sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono definitivamente fissati dall'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del budget previsionale dell'anno.

Le richieste di pagamento delle quote associative annuali vengono immediatamente emesse da ACCREDIA a seguito di tale delibera assembleare. Il pagamento degli importi richiesti deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La quota associativa annuale deve essere corrisposta per intero, qualunque sia il momento dell'anno in cui il Socio è ammesso a far parte dell'Associazione.

Per i nuovi Soci, il pagamento degli oneri associativi (quota di ammissione e quota associativa annuale), deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento emessa da ACCREDIA, subito dopo la delibera di ammissione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 6 – ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Articoli 12 e 13 dello Statuto)

In attesa della ratifica dell'Assemblea, i Membri del Consiglio Direttivo designati dai Soci di diritto o promotori, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con pieno diritto di voto e senza che le delibere assunte durante tale periodo perdano di validità. Il Consigliere designato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano entra in carica nella seduta successiva a quella nella quale il Consiglio Direttivo ne delibera la cooptazione.

La procedura di elezione di seguito descritta è riferita ai Membri del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza dei Soci ordinari.

Prima di procedere all'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero di tali Consiglieri, che deve essere compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 8, come da Statuto.

Contestualmente alla ricezione della lettera di convocazione dell'Assemblea che è chiamata a procedere a suddetta elezione, tutti i Soci ordinari di ACCREDIA – aventi diritto di intervento e di voto ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto e interessati ad essere rappresentati nel Consiglio Direttivo – hanno facoltà di comunicare per iscritto, al Presidente di ACCREDIA in carica, il nominativo dei candidati che intendono proporre per l'elezione a Consigliere. Tali candidature possono essere anche presentate direttamente in sede assembleare.

I Soci ordinari possono rinunciare ad esprimere una propria candidatura e possono proporre o sostenere candidature riconducibili ad altri Soci ordinari.

Nel corso dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea comunica le candidature pervenute e richiede direttamente la ratifica delle medesime, nel caso in cui queste siano in numero non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, precedentemente stabilito dall'Assemblea.

Nel caso in cui il numero di candidature presentate sia superiore al numero di cui sopra, dopo aver reso note le candidature suddette, il Presidente fa distribuire a tutti i Soci ordinari presenti in Assemblea e aventi diritto di voto le schede di votazione. Ciascun Componente dell'Assemblea riceverà un numero di schede corrispondente al numero di Soci ordinari che sta rappresentando.

Le votazioni si svolgono separatamente: una, per l'elezione dei rappresentanti delle Associazioni dei Soggetti accreditati, riservata alla partecipazione dei rappresentanti di tali Associazioni; una per l'elezione dei rappresentanti degli altri Soci ordinari, senza la partecipazione delle Associazioni dei Soggetti accreditati. Su ciascuna scheda si potrà indicare un numero massimo di due nominativi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Si redigeranno a tal fine due distinte graduatorie; una per i posti riservati alle Associazioni dei Soggetti accreditati; l'altra per gli altri Consiglieri.

Tutte le votazioni effettuate dall'Assemblea per la nomina o elezione di persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Degli esiti delle votazioni viene redatto un Verbale specifico, redatto dal Presidente e dal Segretario.

Per la sostituzione di uno o più Consiglieri eletti come sopra, che si dovesse rendere necessaria a seguito di impedimento, dimissioni o decadenza dei suddetti, alla prima Assemblea utile, si procederà all'elezione dei Consiglieri da sostituire, seguendo la procedura sopra descritta e distinguendo la categoria di appartenenza del Consigliere da sostituire.

ARTICOLO 7 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Articolo 13 dello Statuto)

La partecipazione al Consiglio Direttivo deve essere ispirata ai principi seguenti:

- a) i Membri del Consiglio Direttivo di ACCREDIA devono possedere competenze ed esperienze in tema di amministrazione e gestione aziendale, nonché sulle materie tecniche trattate da ACCREDIA;
- b) non possono far parte del Consiglio Direttivo di ACCREDIA i Dipendenti dell'Ente e le persone che svolgono attività ispettive per conto di Soggetti accreditati da ACCREDIA, o comunque di Enti ed Organismi di valutazione della conformità operanti nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA;

- c) la carica di Consigliere ACCREDIA è incompatibile con quelle di Membro dei Comitati Settoriali di Accreditamento, del Collegio Sindacale e del Comitato di Indirizzo e Garanzia.

E' fatto obbligo ai Componenti il Consiglio Direttivo di segnalare al Presidente di ACCREDIA, posizioni non conformi alle precedenti lettere a), b) e c).

Per le riunioni in video conferenza, é necessario che il Presidente e il Segretario della seduta si trovino nella stessa sede, e che il Presidente abbia preventivamente verificato la possibilità di collegarsi da parte di tutti i Consiglieri.

ARTICOLO 8 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI (Articolo 13 dello Statuto)

In prossimità della scadenza del terzo esercizio del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente chiederà ai Soci di diritto ed a quelli promotori di effettuare le designazioni dei Consiglieri di propria spettanza. La conferma del Consigliere uscente, ovvero la sua sostituzione, deve essere formalizzata.

A tal fine, potranno essere accettate, per i Ministeri Soci di diritto designazioni sottoscritte dal Ministro o da un suo delegato.

Per le altre tipologie di Soci, oltre che designazioni sottoscritte dal legale rappresentante, il Presidente potrà accettare anche quelle firmate da Dirigenti quali Direttori Generali, Segretari Generali o persone in possesso di mandato specifico (es. delibera dell'Ente, procura speciale, etc.).

Il diritto riconosciuto alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di designare un Membro del Consiglio Direttivo, pur senza rivestire il ruolo di Socio, viene esercitato con una designazione che evidenzia l'interesse alle attività di accreditamento e viene perciò manifestato secondo le procedure vigenti nella Conferenza per tali atti.

Il Consiglio Direttivo, una volta completato con l'elezione, da parte dell'Assemblea, dei Membri in rappresentanza dei Soci ordinari, alla scadenza dei tre anni di mandato previsti, procede, nella prima seduta utile, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

Tale riunione viene convocata, nel più breve tempo possibile, dal Direttore Generale e verrà presieduta dal Consigliere più anziano di età, fra i presenti.

Stante il numero variabile dei Vice Presidenti, il Presidente di ACCREDIA può porre in qualunque momento all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo, la nomina di Vice Presidenti, in numero non superiore a quello delle cariche di Vice Presidenti vacanti.

Tutte le votazioni effettuate dal Consiglio Direttivo per le cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto, salvo il caso in cui ci sia corrispondenza tra il numero dei candidati e quello dei posti da ricoprire.

Il Consiglio Direttivo procede all'elezione di Presidente e Vice Presidenti separatamente: per la carica di Presidente, tramite ratifica, nel caso in cui ci sia una sola candidatura. Se ci sono più candidature, il Presidente della riunione distribuisce le schede precompilate, con i nomi dei candidati. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga tale quorum, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La votazione verrà ripetuta sino a quando uno dei due candidati ottiene la maggioranza richiesta.

Si procede successivamente all'elezione dei Vice Presidenti. A tale riguardo il Consiglio Direttivo deve preventivamente stabilire il numero dei Vice Presidenti da eleggere, stabilendo altresì se uno o più di essi siano deputati a sovrintendere a corrispondenti Dipartimenti di ACCREDIA. In tal caso si procede separatamente per ciascun Vice Presidente deputato a ciascun Dipartimento, con il medesimo metodo seguito per il Presidente. Se ci sono candidature per il o i ruoli di Vice Presidente senza collegamento ad alcun Dipartimento, si procede alla votazione per tutti i posti da coprire. Il procedimento è analogo a quello previsto per il Presidente, eccezion fatta per il ballottaggio, che non si effettuerà in quanto vengono comunque eletti Vice Presidenti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Degli esiti delle votazioni viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale.

ARTICOLO 9 –COMITATO ESECUTIVO (Articolo 15 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo, per l'esercizio delle proprie funzioni segue, per analogia, le medesime regole di funzionamento del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per il preavviso di convocazione, che è ridotto a quattro giorni lavorativi.

ARTICOLO 10 – FUNZIONI DEI VICE PRESIDENTI (Articolo 16 dello Statuto)

Quando alla figura di Vice Presidente è attribuita la delega di sovrintendere ad uno o più Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in relazione all'attribuzione della delega ed alle relative competenze del Consiglio Direttivo, tale funzione comporta l'obbligo, in particolare per il Direttore Generale ed i Direttori di Dipartimento corrispondenti, di consultare preventivamente il Vice Presidente in merito alle scelte di maggior rilievo per il Dipartimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modificazioni strutturali (sedi, attività, personale);
- procedure regolamentari di rilevante impatto sul Dipartimento (manuale qualità, regolamento di funzionamento del Comitato Settoriale);
- iniziative promozionali.

I Vice Presidenti con tali funzioni, inoltre, vengono costantemente aggiornati in merito all'andamento degli accreditamenti nel Dipartimento (nuovi accreditamenti, provvedimenti sanzionatori maggiori, eventuali reclami) e sono invitati a presenziare a tutti gli eventi di ACCREDIA con rilevanza esterna, alle riunioni dei Comitati o SottoComitati Settoriali di Accreditamento di riferimento, al Comitato di Indirizzo e Garanzia e al Comitato per le Attività di Accreditamento, nonché alle attività di scelta dei candidati al ruolo di Ispettore e di formazione, aggiornamento e qualificazione degli Ispettori medesimi.

ARTICOLO 11 – COMITATO DI ACCREDITAMENTO - COMPONENTI (Articolo 18 dello Statuto)

Le disposizioni del presente articolo, e del successivo articolo 12, si intendono riferite ed applicate uniformemente, sia ai Comitati Settoriali, che ai SottoComitati Settoriali di Accreditamento.

I Membri del Comitato per l'Attività di Accreditamento e quelli dei Comitati Settoriali devono possedere adeguata competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento, nonché sufficiente familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accredimento stesso.

Il possesso di tali requisiti deve essere documentato tramite adeguate referenze professionali ed è valutato dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

Il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia, senza diritto di voto, quale elemento di raccordo istituzionale tra i due Organi.

L'incarico di Membro di un Comitato Settoriale di Accreditamento è incompatibile con la carica di Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia. Esiste altresì incompatibilità, anche per i Componenti il Comitato per l'Attività di Accreditamento, con i seguenti incarichi e funzioni:

- a) Ispettore ACCREDIA;
- b) Amministratore, Dipendente o Collaboratore di Organismo di valutazione della conformità accreditato da ACCREDIA o comunque operante nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA;
- c) Membro di Organo deliberante e del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) di Organismo di valutazione della conformità accreditato da ACCREDIA o comunque operante nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA (laboratori, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti, personale, ispezioni);

- d) Amministratore, Dipendente o Collaboratore di Associazioni rappresentative dei Soggetti accreditati da ACCREDIA o di Soggetti comunque operanti nei settori coperti da accreditamento ACCREDIA come sopra.

Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla nomina del Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditemento, individua il numero degli altri Componenti e li nomina, con facoltà di individuarli anche al di fuori dei propri Componenti.

Nel caso di cessazione dall'incarico di un Membro del Comitato per l'Attività di Accreditemento, o dei Comitati Settoriali, nel corso del triennio, a seguito di dimissioni o impedimenti di varia natura, il Consiglio Direttivo può procedere alla sostituzione, o lasciare l'incarico vacante fino alla conclusione del mandato del Comitato.

ARTICOLO 12 – COMITATI SETTORIALI DI ACCREDITAMENTO **(Articolo 18 dello Statuto)**

Il Consiglio Direttivo, nello stabilire il numero e le competenze dei Comitati Settoriali di Accreditemento avrà cura di garantire l'operatività per scopi omogenei, prendendo a riferimento principale, seppur non vincolante, la presenza di norme tecniche specifiche.

L'individuazione del numero dei Componenti di ciascun Comitato Settoriale garantirà l'individuazione delle competenze necessarie per lo schema di riferimento.

In ciascun Comitato o SottoComitato Settoriale di Accreditemento, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante della Pubblica Amministrazione, ovvero di Organi Tecnici dello Stato, di Enti pubblici o di ricerca nazionali.

La composizione deve riflettere, nella misura del possibile, le diverse competenze specialistiche richieste, quali, a titolo indicativo e non limitativo:

- *competenze di base*: normativa, con particolare riferimento alle Normative quadro in materia di qualità e affini (serie EN 45000, Guide ISO/IEC, serie ISO 17000, Guide di applicazione EA e IAF, ecc.); metrologia (tarature, riferibilità, gestione delle incertezze, validazione delle metodiche, ecc.); procedimenti generali di certificazione di sistemi di gestione; di certificazione di prodotti; di certificazione del personale; di ispezione;
- *competenze relative ai singoli schemi di accreditamento*: laboratori di prova, laboratori di taratura, sistemi di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e salute, sicurezza delle informazioni, automotive, ecc.; schemi specifici di certificazione di prodotti, di personale; diverse tipologie di attività ispettive;
- *competenze relative a settori merceologici (settori EA) o campi tecnologici e disciplinari di particolare rilevanza*: costruzioni, sanità, istruzione, servizi bancari, trasporti, energia, industria agro-alimentare, agricoltura, tecnologia dell'informazione e altri.

Tali competenze devono derivare da esperienze concrete e dirette maturate "sul campo" ed essere chiaramente documentate.

Al fine di garantire le competenze relative a settori merceologici (settori EA) o campi tecnologici e disciplinari di particolare rilevanza, il Comitato può essere integrato con Esperti Tecnici esterni.

I Direttori di Dipartimento, d'intesa con i Presidenti dei corrispondenti Comitati Settoriali di Accreditemento, stabiliscono l'Ordine del Giorno delle riunioni e le convocano con frequenze congrue rispetto alle attività necessarie.

Le decisioni dei Comitati Settoriali vengono assunte sulla base degli elementi, dati e informazioni relativi all'istruttoria, condotta, sotto la responsabilità dei Direttori di Dipartimento, dal personale di ACCREDIA.

Tali dati ed elementi sono raccolti in opportuna documentazione (pratiche di accreditamento firmate per approvazione dal Direttore di Dipartimento competente).

Suddetta documentazione deve essere inviata ai Membri del Comitato Settoriale, di norma, almeno 5 giorni prima della data della riunione. In casi urgenti, essa potrà essere resa disponibile anche in apertura di riunione; in tali casi, tuttavia, spetta al Comitato decidere se procedere o meno all'esame delle pratiche corrispondenti. I dati e gli elementi contenuti in suddetta documentazione devono essere presentati in forma completa e oggettiva.

Oltre alle evidenze raccolte, che costituiscono la base per le deliberazioni da assumere, i documenti di cui sopra devono riportare un primo giudizio formulato dal Direttore di Dipartimento, sulla base dei rapporti redatti dagli Ispettori e dei successivi approfondimenti e verifiche condotti dal personale addetto.

Tali giudizi preliminari devono essere espressi tramite formulazioni univoche del tipo: non ammissibile, ammissibile previo esito positivo di valutazione supplementare, ammissibile previa verifica positiva di risoluzione delle non conformità riscontrate, ammissibile sulla base degli impegni di risoluzione assunti, ammissibile ma con limitazione dello scopo di accreditamento, e simili.

Il Comitato Settoriale di Accreditamento provvede a valutare la congruenza di tali giudizi preliminari rispetto alle evidenze oggettive riportate nella documentazione, richiedendo, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile allo scopo.

Al fine di ottimizzare l'attività di valutazione, ove il Direttore di Dipartimento e/o il Relatore, con il supporto di un eventuale Esperto Tecnico esterno, ritenga di aver acquisito elementi certi in ordine all'esito positivo dell'istruttoria, dovrà evidenziare tale situazione al Comitato che potrà, a sua volta, decidere di ratificare le conclusioni della struttura o procedere comunque all'esame della pratica. Per contro, ove siano stati identificati aspetti critici (es. durante le attività di sorveglianza), la Direzione di Dipartimento è tenuta ad evidenziare tale condizione al Comitato che provvederà ad un'analisi approfondita del caso di specie.

Ogni deliberazione assunta, proposta formulata o valutazione espressa dal Comitato Settoriale deve essere chiaramente riportata in apposito Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA (Articolo 19 dello Statuto)

Costituzione

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia non detiene poteri esecutivi, né in materia di concessione di accreditamenti (poteri spettanti al Comitato di Accreditamento), né in ordine alla gestione e amministrazione di ACCREDIA (poteri spettanti al Consiglio Direttivo). Per tali motivi, non sussistono condizioni di incompatibilità tra la carica di Membro del Comitato e l'attività professionale svolta o le cariche e funzioni ricoperte presso i o in relazione ai Soggetti designanti.

Questi ultimi (Soci di ACCREDIA o altri Soggetti portatori di interessi nelle attività di accreditamento) possono pertanto designare liberamente i loro rappresentanti nel Comitato di Indirizzo e Garanzia, fatto salvo il possesso dei requisiti di conoscenze, esperienze e competenze in materia di attività di accreditamento e valutazione di conformità in genere.

Non possono tuttavia far parte del Comitato di Indirizzo e Garanzia il personale interno dell'Associazione, i fornitori di servizi a qualsiasi titolo, inclusi gli Ispettori, i Componenti dei Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento e del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio di ACCREDIA ha diritto ad esprimere un proprio rappresentante nel Comitato di Indirizzo e Garanzia, avendo cura di garantire il possesso dei requisiti di competenza tecnica.

Oltre a ciò, le candidature avanzate dai Soggetti non Soci di ACCREDIA, devono essere motivate e sottoscritte dal rappresentante legale del Soggetto richiedente, e vengono vagliate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ratifica le designazioni pervenute dai Soci.

Elezione del Presidente

Il Comitato d'Indirizzo e Garanzia, nella prima seduta utile, successiva a quella con la quale, a seguito dell'Assemblea, si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, procede all'elezione del proprio Presidente. Tale riunione viene convocata dal Direttore Generale e verrà presieduta dal Componente più anziano di età, fra i presenti. Prima della riunione, ciascun Socio può candidare alla carica di Presidente del Comitato il proprio rappresentante, o altro Componente designato da altro Socio. Le candidature sono accettate fino all'inizio della riunione.

La votazione si svolge a scrutinio segreto, salvo il caso in cui ci sia un'unica candidatura. In tal caso, si procede tramite ratifica. Se ci sono più candidature, il Presidente della riunione distribuisce le schede precompilate, con i nomi dei candidati. Ciascun Componente può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe. Risulta eletto il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga tale quorum, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La votazione verrà ripetuta sino a quando uno dei due candidati ottiene la maggioranza richiesta.

Funzionamento

La costituzione di Gruppi di Lavoro, da parte del Comitato di Indirizzo e Garanzia, qualora dia luogo ad oneri finanziari per l'Ente, è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

Il Comitato di Indirizzo e Garanzia è convocato dal Presidente del Comitato, d'intesa col Direttore Generale. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Garanzia partecipano, senza diritto di voto, il Presidente di ACCREDIA, in veste di massima autorità dell'Ente di Accreditamento ai fini della miglior comprensione ed efficace recepimento delle istanze del Comitato stesso, il Direttore Generale dell'Associazione, in veste di Segretario con il compito di predisporre gli Ordini del Giorno e le bozze di Verbali di riunione, e il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento, in veste di elemento di raccordo istituzionale tra i due Organi. Di ogni riunione del Comitato di Indirizzo e Garanzia viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le deliberazioni devono essere assunte con il parere favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna delle quattro categorie indicate dallo Statuto. In particolare, le votazioni sono espresse "per categorie".

L'opera di monitoraggio e interazione, svolta dal Comitato di Indirizzo e Garanzia nei confronti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e dei Comitati e SottoComitati Settoriali, si esplica, innanzi tutto, tramite l'acquisizione di atti di tali Comitati (es. resoconti sintetici delle riunioni, bozze di regolamenti, procedure e prescrizioni di accreditamento, ecc.).

Essa si può esercitare, inoltre, attraverso apposite riunioni, convocate dal Presidente di ACCREDIA, a cui partecipano detto Presidente, il Direttore Generale della Associazione, il Presidente ed i Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento, il Presidente del Comitato di Indirizzo e Garanzia e due Membri designati dal Comitato stesso.

Analogamente, in tali riunioni, si può esplicitare l'attività di collaborazione e interazione con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 – COMITATO DI COORDINAMENTO CON LE AMMINISTRAZIONI SOCIE DI ACCREDIA (Articolo 20 dello Statuto)

Il Comitato è chiamato essenzialmente a svolgere i seguenti ruoli:

- a) fungere da punto di scambio delle diverse esperienze di accreditamento, qualificazione e riconoscimento svolte da strutture pubbliche;
- b) definire proposte condivise per l'estensione delle attività di accreditamento nei settori regolamentati;

- c) approfondire le modalità tecniche di svolgimento di tali attività (forme di convenzione; strumenti di utilizzo di personale pubblico; principi di tariffazione);
- d) esprimere il parere di cui all'art. 2, ultimo comma dello Statuto.

Circa il parere di cui alla lett. d), nel caso in cui il Comitato non raggiunga una posizione condivisa da almeno la maggioranza dei propri Componenti, la questione viene rimessa alla deliberazione del Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

Il Comitato, per l'esercizio delle proprie funzioni segue, per analogia, le medesime regole di funzionamento del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per il preavviso di convocazione, che è ridotto a quattro giorni lavorativi. Per "Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti" (art. 20, 2° comma), si intendono Enti Pubblici di rilievo nazionale, che rilasciano accreditamenti o che utilizzano l'accredimento di ACCREDIA per l'autorizzazione, il riconoscimento o la qualificazione di Organismi di valutazione della conformità.

Il Presidente di ACCREDIA può, di volta in volta, delegare la presidenza delle riunioni del Comitato. Qualora tale delega assuma carattere permanente, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, e può essere conferita esclusivamente ad uno dei Vice Presidenti, ad un Consigliere designato da un Ministero Socio di diritto, o da un Ente Pubblico che è qualificato come Socio promotore di ACCREDIA e/o definito come al precedente comma.

ARTICOLO 15 – COMMISSIONE DI APPELLO **(Articolo 21 dello Statuto)**

I Membri della Commissione di Appello devono essere persone in possesso di requisiti di elevata competenza tecnica, grande professionalità e chiara autorevolezza.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Commissione di Appello, per valutare il ricorso, ha accesso a tutta la documentazione disponibile presso l'Associazione; può procedere non solo all'audizione del ricorrente, ma anche di ogni altra parte interessata, nonché di eventuali esperti esterni.

I Membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui nel corso del mandato un Membro dia le dimissioni, si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione, per la durata residua del mandato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei Membri in carica; non è ammessa delega.

Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole di almeno i due terzi dei Membri della Commissione.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore del Dipartimento competente sul ricorso presentato all'Ente. Il Consiglio Direttivo viene tempestivamente informato sui ricorsi e sulle decisioni della Commissione.

ARTICOLO 16 – ISPETTORI ACCREDIA **(Articolo 23 dello Statuto)**

I criteri di selezione, qualifica e conferimento degli incarichi agli Ispettori ACCREDIA sono specificati, in dettaglio, nelle apposite procedure. Tali criteri devono essere, in ogni caso, conformi alle norme tecniche applicabili ed agli indirizzi generali esposti nel seguito.

ACCREDIA agisce al fine di dotarsi di un Corpo Ispettivo comprendente una consistente percentuale di Soggetti (Dipendenti o Collaboratori) che operino esclusivamente o prevalentemente per l'Ente di Accreditamento e non svolgano altre attività potenzialmente conflittuali con le attività ispettive.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con le funzioni di Ispettore per conto di altro Ente di Accredimento estero, o di uno o più Soggetti accreditati da ACCREDIA (Laboratori, Organismi di Certificazione e/o Ispezione), fermo restando il rispetto degli impegni a non porsi in condizioni di conflitto di interesse (non svolgere attività ispettiva nei confronti dei Soggetti di cui sopra) e di riservatezza sottoscritti dall'Ispettore stesso.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con la partecipazione a Organi deliberanti o ratificanti il rilascio di attestazioni di conformità di Soggetti accreditati da ACCREDIA o da altri Enti di Accredimento firmatari degli Accordi MLA EA e IAF, fatto salvo quanto specificato al capoverso seguente.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è incompatibile con lo svolgimento di attività di consulenza a Soggetti accreditati/accreditandi da ACCREDIA con la detenzione di cariche amministrative o lo svolgimento di mansioni direttive o operative, come personale dipendente o Collaboratore, presso Soggetti accreditati da ACCREDIA o da Enti equivalenti come sopra. Sono ammesse deroghe nel caso di Ispettori tecnici, operanti congiuntamente ad altri Ispettori, per verifiche sui laboratori, secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure di utilizzo, e fermo restando l'impegno ad operare con indipendenza ed imparzialità.

Gli Ispettori ACCREDIA non possono in alcun caso svolgere attività di valutazione per conto di Operatori della valutazione di conformità operanti al di fuori dell'accredimento ACCREDIA o di altro Ente equivalente come sopra, né far parte dei relativi Organi deliberanti e del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), ove esistenti.

La qualifica di Ispettore ACCREDIA è compatibile con lo svolgimento di attività di consulenza su "oggetti" rientranti nei settori coperti dall'accredimento ACCREDIA.

Tuttavia, qualora la consulenza alle imprese rappresenti l'attività principale del Soggetto in questione, tale condizione deve essere resa nota a ACCREDIA che potrà richiedere la sottoscrizione di impegni particolari, oltre a quelli normalmente previsti.

Gli Ispettori ACCREDIA non possono ottenere incarichi di verifica nei confronti di Organismi e Organizzazioni con cui hanno avuto rapporti economici nei tre anni precedenti. Gli stessi si devono impegnare a non averne nei tre anni successivi alla verifica e devono sottoscrivere un apposito Codice Etico e di Condotta, predisposto da ACCREDIA, qualora non abbiano già provveduto in tal senso in altra forma e sede (es. Ispettori certificati).

ARTICOLO 17 – BILANCIO E BUDGET (Articolo 25 dello Statuto)

L'indicazione dello Statuto, verso la redazione del bilancio consuntivo con i criteri vigenti per le Società per azioni, è da intendersi in modo orientativo, e non vincolante per tutti gli aspetti specificamente fissati dal Codice Civile. Il Collegio Sindacale vigilerà sul rispetto di tale principio.

Il Direttore Generale predispone un budget generale dell'Ente, riferito all'anno solare, che sarà discusso ed approvato dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il budget viene articolato per singoli Dipartimenti e deve essere accompagnato dal parere positivo del o dei Vice Presidenti deputati a sovrintendere i singoli Dipartimenti. Tra le finalità principali dell'articolazione in budget, oltre a quelle indicate dall'art. 25 dello Statuto di ACCREDIA, vi è anche quella di garantire l'equilibrio di gestione dell'Ente nel complesso e dei singoli Dipartimenti.

È facoltà del Comitato Esecutivo:

- a) indirizzare l'attività del Direttore Generale e dei Direttori di Dipartimenti al raggiungimento di obiettivi prefissati;
- b) legare al raggiungimento di tali obiettivi l'erogazione di specifici incentivi.